



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VACCIANO, SIMEONI, PUGLIA, MOLINARI, CIOFFI, BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2014**

Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale abusiva

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo di questo disegno di legge è individuare una definitiva soluzione ad un problema che si ripropone in maniera sistematica nel corso di ogni campagna elettorale: la propaganda elettorale abusiva.

Appare decisamente superfluo evidenziare la dimensione del problema: le immagini delle città deturpate da manifesti affissi ovunque nel periodo pre-elettorale sono sotto gli occhi di ogni cittadino e spesso vi rimangono per mesi o anni. Inutile anche rimarcare i costi che le amministrazioni locali sono costrette a sostenere per restituire al territorio un minimo decoro. Attualmente le principali norme che disciplinano le affissioni elettorali sono contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tuttavia le sanzioni amministrative previste da tali norme hanno dimostrato di non rappresentare un valido deterrente; ciò in parte è dovuto ad una applicazione talvolta approssimativa delle sanzioni stesse, ma anche alla vergognosa e ormai consolidata pratica della «politica che assolve sé stessa». Sin dal 1996 infatti il Parlamento ha periodicamente ma sistematicamente approvato disposizioni volte a condonare le sanzioni pecuniarie comminate ai partiti, alle liste elettorali e alle ditte appaltatrici incaricate delle affissioni.

Si è creato dunque un circolo vizioso in cui i partiti politici violano la legge, gli enti locali dispongono le sanzioni e gli stessi partiti colpevoli delle violazioni, nelle aule parlamentari condonano a sé stessi le sanzioni! Coloro che per primi dovrebbero essere d'esempio nel rispetto rigoroso delle regole creano scappatoie legislative per aggirarle: come possiamo pensare che reagiscano

i cittadini? Possiamo forse sorprenderci della loro indignazione?

Il presente disegno di legge, mediante la modifica delle norme summenzionate, intende affrontare il problema esposto definendo alcuni principi basilari, in particolare:

a) il primo comma dell'articolo 1 che integra l'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, intende regolamentare la propaganda figurativa su mezzi mobili (cosiddetta «vele»). Questi per non incorrere in sanzioni variabili dai mille ai diecimila euro non potranno sostare per periodi prolungati in luoghi pubblici o aree private ad uso pubblico;

b) il secondo comma, che sostituisce integralmente l'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212:

- dispone l'inasprimento e la differenziazione delle sanzioni nei confronti degli «attaccini» abusivi e di coloro che danneggiano i manifesti affissi negli spazi regolarmente destinati alla propaganda elettorale;

- pone la responsabilità del pagamento delle sanzioni in capo a tutti i soggetti coinvolti, dall'esecutore materiale dell'illecito fino al candidato o partito raffigurato nel materiale illecitamente affisso. In caso di inadempienza nel pagamento l'importo non riscosso delle sanzioni verrà detratto dai contributi erogati ai relativi gruppi parlamentari o consiliari;

- sancisce l'impossibilità assoluta di sospendere o condonare le sanzioni erogate in violazione delle leggi riguardanti la propaganda elettorale abusiva (per evitare che la politica assolva se stessa);

- dispone la predisposizione presso i comuni di un elenco di coloro che vengono colti in flagranza di illecito al fine di mag-

giorare le sanzioni per i soggetti recidivi, con possibilità di disporre il fermo amministrativo degli automezzi eventualmente utilizzati da questi ultimi per svolgere questo «mestiere». L'elenco è inoltre trasmesso quotidianamente agli organi di informazione e alle locali prefetture;

c) il terzo comma interviene sull'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, inasprendo le sanzioni correlate agli illeciti commessi nei giorni stabiliti per le elezioni e in quello immediatamente precedente.

Con l'articolo 2, che modifica gli articoli 3 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si provvede a:

- istituire una «filiera del manifesto» che prevede la tracciabilità dello stesso e di tutto il materiale pubblicitario elettorale dal momento della sua stampa al momento dell'affissione, anche tramite l'inserimento negli stampati di una serie di elementi identificativi;

- disciplinare la custodia obbligatoria del predetto materiale non consegnato per l'affissione/distribuzione sotto la responsabilità del committente (o del suo partito), al fine di evitare che ci possano essere manifesti (o altro) dichiarati «trafugati» e affissi «ad insaputa» del politico/partito;

- disciplinare la modalità di trasferimento del predetto materiale tra i diversi soggetti che ne curano la produzione, la distribuzione e l'affissione;

- prevedere anche per le sanzioni irrogate in violazione degli articoli oggetto della modifica che la responsabilità del pagamento delle stesse sia in capo a tutti i soggetti coinvolti, dall'esecutore materiale dell'illecito fino al candidato o partito. In caso di inadempienza nel pagamento l'importo non riscosso delle sanzioni verrà detratto dai contributi erogati ai relativi gruppi parlamentari o consiliari. I proventi delle sanzioni, che non possono essere oggetto di oblazione o condono, affluiranno al fondo per l'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici già esistenti;

- ribadire che anche le spese sostenute dai comuni per il ripristino del decoro urbano sono solidalmente a carico di tutti soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'atto illecito.

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212,  
in materia di affissioni abusive)*

1. All'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È consentita la propaganda figurativa su mezzi mobili, purché in regola con le norme della circolazione stradale. Tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico; la sosta o lo stationamento prolungato in luogo pubblico o in aree private ad uso pubblico non è consentita»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila».

2. L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - 1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la multa da euro duemila a euro ventimila. Tale disposizione si applica anche per i manifesti

delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

2. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quattromila a euro quarantamila.

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque contravviene alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 1.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, è immediatamente esecutiva e deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

5. Del pagamento della sanzione di cui al primo periodo del comma 3 sono responsabili in solido la ditta ovvero l'esecutore materiale al quale viene affidata l'affissione, il committente, il candidato e il partito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione. Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto, l'ammontare residuo della stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cui dichiara di appartenere il candidato o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara di appartenere il candidato. Le sanzioni irrogate in applicazione del presente comma non possono essere oggetto di oblazione, né essere in alcun modo sospese o altrimenti condonate o estinte.

6. Ai soggetti colti in flagranza dei comportamenti illeciti di cui al comma 3, è confiscato e distrutto, anche mediante conferimento a rifiuto, ogni materiale che sia strumentale o pertinente al compimento dell'illecito stesso. Laddove i soggetti che operino i predetti comportamenti risultino già iscritti nell'elenco di cui al comma 7, l'autorità che rileva l'infrazione può disporre il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati nel com-

pimento dei predetti comportamenti, per un periodo non eccedente la durata residua della campagna elettorale.

7. Ogni comune predispone una pagina sul proprio sito istituzionale ove provvede a pubblicare con cadenza giornaliera l'elenco delle sanzioni di cui al comma 3 nel quale vengano indicati:

a) il nominativo dell'impresa a cui è stata affidata l'affissione pubblica, ovvero dell'esecutore materiale di tale affissione;

b) il committente sanzionato;

c) il candidato al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione;

d) il partito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione.

8. L'amministrazione comunale provvede a trasmettere quotidianamente l'elenco di cui al comma 7 alla prefettura ed agli operatori degli organi di informazione».

3. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila».

## Art. 2.

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di sanzione per propaganda abusiva)*

1. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono tassativamente indicare sia il

nome del committente responsabile che il nome o ragione sociale, nonché il codice fiscale o la partita IVA, di chiunque abbia prodotto le pubblicazioni. I soli stampati ed eventuale altro materiale tipografico debbono altresì indicare, su ciascuna riproduzione, una numerazione in cifre progressive e sequenziali in relazione alla quantità complessiva di materiale prodotto».

2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal presente:

«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. Le sanzioni irrogate in applicazione del presente comma non possono essere oggetto di oblazione, né essere in alcun modo sospese o altrimenti condonate o estinte»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è immediatamente esecutiva e deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della stessa. Del pagamento sono responsabili in solido il committente, il candidato e il partito o movimento politico di cui è espressione il candidato sanzionato. Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto, l'ammontare intero o residuo della stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cui dichiara di appartenere il candidato, o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara di appartenere il candidato. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo unico per l'edilizia scolastica di

cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, all'esecutore materiale, al committente, al candidato e al partito o movimento politico di cui è espressione il candidato sanzionato. Chiunque sia chiamato a produrre stampati o materiale tipografico utilizzabile in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale è altresì tenuto alla custodia del materiale prodotto sotto la propria personale responsabilità. Al fine di identificare in maniera univoca il soggetto al quale fa capo la responsabilità di cui al precedente periodo, la consegna del materiale prodotto al committente o a persona da questi delegato e ogni successivo trasferimento di tale materiale tra i soggetti deputati alla distribuzione e affissione, avviene sulla base di un documento redatto in forma libera e sottoscritto dal cedente e dal ricevente del quale entrambe le parti sono tenute a trattenere copia. Dal predetto documento, che deve essere esibito su semplice richiesta dei pubblici ufficiali deputati ad effettuare i controlli, devono risultare in maniera inequivocabile le generalità dei soggetti coinvolti, la tipologia, la quantità e la numerazione del materiale trasferito».

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.